



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/21/FS/C4

ORDINE DEL GIORNO

DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU ACQUA E DISCIPLINA IVA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

premesso che, in base alla normativa vigente (art. 10, punto 14, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante ‘Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto’), le prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sono esenti dall’imposta e che, per questo motivo, in base all’art. 19 dello stesso decreto, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni non è detraibile;

visto che l’art. 8, comma 2, lett. e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), in attuazione delle direttive comunitarie n. 2009/69/CE e 2009/162/CE, che modificano la direttiva n. 2006/112/CE, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare all’art. 8-*bis* del d.P.R. n. 633/72;

visto che la disposizione in argomento sembrerebbe escludere dall’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto le navi che effettuano collegamenti a corto raggio, limitandola alle navi adibite alla navigazione in alto mare, in tal modo attraendo nella sfera di applicazione dell’Iva operazioni quali la cessione di naviglio, di apparati motori e di parti di ricambio, forniture di dotazioni di bordo e, soprattutto, di carburanti e lubrificanti. La norma, infatti, recita: *“Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero ..”*
La congiunzione “e”, pertanto, sembra imporre, ai fini della identificazione delle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, come tali non imponibili IVA, la presenza concomitante di entrambi i requisiti ivi descritti (la destinazione di navi alla navigazione in alto mare e l’esercizio di attività commerciali, quali il trasporto pubblico locale marittimo);

visto che, dal testo della norma europea che la disposizione in argomento ha inteso recepire (art. 148 della direttiva n. 2006/112/CE), non sembra che si possa evincere tale interpretazione, riconoscendo sufficiente la ricorrenza di una sola condizione, nel caso di specie la destinazione delle navi ad attività commerciale. La norma, infatti, recita: *“Gli stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca..”*;

visto che l’applicazione dell’IVA agli acquisti delle forniture di bordo, soprattutto di carburante, combinata con l’impossibilità di detrarla ai sensi dell’art.19 del d.P.R. n. 633/72, in quanto afferenti a operazioni attive esenti IVA, ai sensi del citato art.10, punto 14, dello stesso decreto, si tradurrebbe in un incremento dei costi del 21%, difficilmente recuperabile mediante aumento delle tariffe, e suscettibile di portare molte compagnie di navigazione al fallimento;

tenuto conto delle gravi conseguenze che l'interpretazione più restrittiva avrebbe sia per i bilanci delle società di trasporto marittimo pubblico regionale, sia per gli utenti finali;

chiede al Governo

un intervento urgente per una soluzione positiva della problematica, da perseguire tramite una modifica della norma nazionale di recepimento oppure tramite una nota interpretativa della stessa da parte delle Autorità competenti (vedi nota del 24 Gennaio 2012 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle imbarcazioni destinate alla pesca costiera), che ribadisca che il regime di non imponibilità IVA si applica sia alle navi adibite alla navigazione in alto mare, sia alle navi adibite all'esercizio di attività commerciale (trasporto pubblico locale marittimo e, in generale, su acqua). In alternativa, nel caso di interpretazione restrittiva delle norme, chiede un tempestivo intervento normativo, atto a ripristinare l'equità del sistema dell'IVA.

Roma, 22 febbraio 2012